

## Contratto di licenza

### per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1, c.a.p. 50122, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105, c.a.p. 00185, che agiscono ai fini del presente contratto in maniera congiunta e coordinata

e

L'Editore .... [denominazione, sede legale, CF, P. IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese o altri Registri tipo ROC, ...] (d'ora in poi, l'Editore)

AL FINE

- a) di attuare la sperimentazione prevista dall'art.37 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- b) di realizzare un modello di servizio che, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale, contemperati e soddisfatti gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti;
- c) di dare attuazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione per il deposito dei documenti elettronici\* (d'ora in poi, Convenzione) sottoscritta dalle parti in data ....., che qui s'intende interamente richiamata;
- d) di individuare l'estensione e i limiti delle utilizzazioni autorizzate dall'Editore in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge e dalla Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. Oggetto

1. Oggetto della licenza è l'utilizzazione dei documenti depositati dall'Editore ed identificati secondo le procedure indicate nell'Allegato A. In particolare, la licenza individua le utilizzazioni autorizzate oltre quelle previste dalla Legge e dalla Convenzione, le condizioni per l'ammissione al servizio, le modalità di erogazione e gestione dello stesso, gli obblighi assunti dalle parti e il foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto.

#### 2. Destinatari

1. Destinatari diretti della licenza sono Biblioteca Nazionale Centrale Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale Roma, d'ora in poi Biblioteche Depositarie, che la ottengono a beneficio dell'Istituto individuato come depositario dei documenti dell'Editore alla data del deposito, d'ora in poi Archivio regionale, e degli enti e/o delle persone fisiche ammessi ai servizi di cui agli articoli seguenti.

#### 3. Fornitura di stampe agli utenti registrati

##### OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 15% del fascicolo o del libro.

---

\*\*Il termine "documenti", così come definito nella L.106/2004, art.1 e del Regolamento di attuazione, DPR.252/2006, art.2, è utilizzato nel presente testo per indicare complessivamente le diverse tipologie di opere digitali soggette al deposito legale.

#### **□ OPZIONE B**

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 50% del fascicolo o del libro.

#### **□ OPZIONE C**

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro senza alcun limite quantitativo.

### **4. Invio di stampe a destinatari remoti**

#### **Primo comma (destinatari del servizio)**

##### **□ OPZIONE A**

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle altre Biblioteche destinatarie di deposito legale ai sensi del D.P.R. 3 Maggio 2006, n. 252, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

##### **□ OPZIONE B**

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

##### **□ OPZIONE C**

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia e all'Estero, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

#### **Secondo comma (modalità di trasmissione)**

##### **□ OPZIONE A**

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato esclusivamente tramite posta tradizionale.

##### **□ OPZIONE B**

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato tramite posta tradizionale e fax. È inoltre consentito l'invio di file tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la stampa autorizzata. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

## 5. Trasferimento di file a utenti registrati

### □ OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la riproduzione del file, tramite trasferimento su dispositivi mobili degli stessi utenti, di singole copie di articoli di periodico o parti di libro, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 3.

## 6. Trasferimento di file a destinatari remoti

### □ OPZIONE

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a trasferire la riproduzione del file di cui all'articolo 5, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta degli istituti di cui all'articolo 4, **per i loro servizi interni\*** o per uso personale dei loro utenti registrati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è consentito il trasferimento della riproduzione dei file tramite posta elettronica o tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la consegna all'utente registrato, quando prevista. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

## 7. Utilizzazioni a scopo illustrativo e didattico

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale, in occasione di presentazioni, convegni e seminari organizzati dalle stesse Biblioteche, a comunicare al pubblico le opere depositate, tramite proiezione su schermi installati nelle loro sale, nei limiti giustificati dalla natura degli eventi.
2. L'Editore, inoltre, autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale in occasione degli eventi e negli stessi limiti e alle stesse condizioni di cui al comma precedente, a distribuire ai partecipanti singoli articoli di periodico, o parti di libro, e, comunque, non superiori a quelli di cui all'art. 3.

## 8. Obblighi delle Biblioteche Depositarie

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale adotteranno sistemi di autenticazione e ammissione ai servizi idonei a monitorare e tenere traccia di tutte le utilizzazioni effettuate ai sensi della licenza. Adotteranno, inoltre, tutte le misure necessarie a fornire precise informazioni ed avvertenze ai destinatari dei servizi circa la titolarità e la tutela dei diritti d'autore sui documenti del deposito legale utilizzati e circa i limiti delle utilizzazioni loro consentite.
2. Entro il .... di ogni anno successivo a quello del deposito le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale forniranno all'Editore un resoconto di tutte le utilizzazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, con le statistiche relative alle opere utilizzate, distinte per tipo di utilizzazione e per sede in cui l'utilizzazione è avvenuta.
3. Tali dati saranno contestualmente forniti alla Commissione di cui all'art.42 del DPR 252//2006 che ha il compito di coordinare la sperimentazione.

## 9. Corrispettivi

1. Le parti convengono che per la fase sperimentale, della durata di cui all'art. 11. Comma 1, non è possibile determinare parametri certi per i corrispettivi dovuti a fronte degli utilizzi previsti dagli articoli dal 3 al 6 e all'art. 7 comma 2. Convengono altresì che gli utilizzi di cui all'art. 7 comma 1 sono autorizzati a titolo gratuito.

---

\*\***Servizi interni:** sono i servizi rivolti esclusivamente agli uffici della biblioteca e riguardano la conservazione, l'eventuale integrazione di lacune di raccolte già conservate in biblioteca, l'informazione e l'aggiornamento professionale del personale

2. In considerazione di quanto concordato al comma 1, l'Editore autorizza gli usi richiamati dal comma 1 a titolo gratuito fino al 30 giugno 2013.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che a partire dal 1 gennaio 2013, la Commissione di cui all'art. 42 del DPR 252/2006, in accordo con le associazioni rappresentative degli editori interessati, analizzerà i dati complessivi della sperimentazione al fine di stabilire i corrispettivi di cui al comma 1 e le modalità di liquidazione degli stessi.
4. Le Biblioteche Depositarie si impegnano a comunicare per iscritto all'Editore entro il 31 maggio 2013 il metodo di determinazione dei corrispettivi stabiliti ai sensi del comma precedente.

#### **10. Obblighi dell'Editore**

1. L'Editore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere titolare del potere di disporre delle utilizzazioni regolate dal presente contratto.
2. L'Editore solleva le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale da qualunque responsabilità per eventuali lesioni ai diritti morali o economici di terze parti derivanti dalle utilizzazioni autorizzate dalla licenza.

#### **11. Durata e modalità di rinnovo**

1. La licenza ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha validità sino al 31 dicembre del 2014.
2. L'Editore ha la facoltà di recedere per iscritto dalla licenza entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9 comma 4 o, in assenza della stessa comunicazione, dal 31 maggio 2013. Il recesso avrà decorrenza dal 1 luglio 2013 e non avrà effetto sulla durata della Convenzione richiamata in premessa.
3. Per l'intera durata della licenza, anche considerato il suo carattere sperimentale, le parti si impegnano a collaborare tra loro e con la Commissione di cui all'Art. 42 del DPR 252/2006 al fine di assicurare il buon esito della sperimentazione e favorire il rinnovo dell'accordo.

#### **12. Legge applicabile e foro competente**

1. La legge applicabile è quella italiana.
2. Il foro competente in caso di eventuali controversie tra le parti è quello della sede dell'Istituzione pubblica interessata. In caso di pluralità di interesse relativo a Istituzioni dislocate sul territorio, il foro competente è quello di Roma.